

### 1 PIÙ SPAZIO AL CONCORDATO PREVENTIVO

#### In alternativa alle liquidazioni giudiziali

I principali interventi riguardano la revisione del giudizio di fattibilità in capo al giudice, una definizione più flessibile di concordato in continuità, nonché la limitazione a casi ben specifici dell'esclusione dal voto creditore in conflitto di interessi. Stop (o limitazione) delle decisioni a maggioranza per "teste".

### 2 ASSISTENZA DAVANTI ALL'OCRI

#### Per il professionista advisor del debitore

Possibilità di assistenza professionale al debitore ad opera dei suoi advisor di fronte all'organismo di composizione della crisi di impresa (Ocric) formato da esperti, a garanzia di una migliore efficacia dell'intervento.

### 3 MISURE PREMIALI PER CHI ANTICIPA

#### Più chiarezza sui vantaggi per il debitore "attivo"

Andrebbero precisati e potenziati gli incentivi (in termini di sgravio di responsabilità e risarcimento del danno) per il debitore che si fa parte attiva e segnala per tempo le situazioni di difficoltà e crisi. Questo può incentivare il tempestivo ricorso alle procedure di regolazione della crisi di impresa.

### 4 PIANI ATTESTATI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

#### Ad utilizzo più flessibile

Per facilitare il ricorso a soluzioni della crisi di natura privatistica, serve più flessibilità per gli accordi di ristrutturazione e i piani di salvataggio, strumenti necessari per il risanamento del debito dell'impresa.

### 5 ACCESSO SEMPLIFICATO AL CONCORDATO

#### Requisiti meno stringenti

Preoccupa l'obbligo di dichiarare in anticipo le operazioni straordinarie degli ultimi anni e le azioni potenzialmente soggette a revocatoria o ad azione di risarcimento danni. Situazioni difficilmente individuabili all'origine dal debitore

### 6 MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI

#### Ritorno dello stop automatico alle azioni esecutive

Ripristino di un periodo minimo di "automatic stay", cioè di sospensione automatica delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore in avvio del concordato. Con il nuovo Codice aumenta la discrezionalità del giudice nella concessione e nella revoca di questo periodo di "protezione" in una fase delicata.

### 7 FINANZIAMENTI PROTETTI

#### Senza revoca dei benefici

Esclusione di ogni incertezza circa le protezioni offerte ai finanziatori e limitazione dei casi in cui il finanziatore può vedersi revocato il beneficio della prededuzione (e quindi perdere di fatto i fondi) ai soli atti deliberatamente compiuti in frode ai creditori.

### 8 TRIBUNALI SPECIALIZZATI

#### Anche per le medie imprese

Competenza esclusiva di tribunali specializzati in materia di insolvenza anche per le medie imprese per garantire più certezza del diritto e uniformità di applicazione del Codice e ridurre così le incertezze dei principali operatori, sia nazionali che internazionali.